

## La nuova scheda di trasporto

a cura di Antonio Gigliotti

Per effetto dell'emanazione del Decreto interministeriale del 30.06.2009 è diventata operativa (a partire dal 19 luglio scorso) la normativa che richiede per gli autotrasportati di merci c/terzi di dotare ogni veicolo in viaggio di **una scheda di trasporto** da esibire agli organi di polizia in caso di controllo.

Vediamo di seguito cosa contiene il documento in questione e come avviene la sua compilazione.

### **Premessa**

Il D.Lgs. n. 214/2008, modificando il D. Lgs. n. 286/2005 recante “Disposizioni per il riassetto normativo di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di trasporto”, ha introdotto nello stesso decreto legislativo l’art. 7-bis, con il quale è stata istituita la “scheda di trasporto”.

Con l’emanazione del Decreto interministeriale del 30 giugno 2009 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la normativa sulla scheda di trasporto è diventata operativa.

La scheda di trasporto corrisponde ad un documento di “tracciabilità della merce” in grado di identificare tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto come definiti dall’art. 2, D. Lgs. n. 286/2005.

Si ricorda che per attività di autotrasporto di cose per conto di terzi si intende la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo.

### La compilazione della scheda di trasporto

Vediamo quali sono i dati che devono essere inseriti in una scheda di trasporto. Le prime informazioni che devono essere inseriti corrispondono ai dati dell'impresa che rappresenta il **vettore del trasporto**, in particolare:

- la denominazione dell'impresa di trasporto (denominazione sociale per le società di capitali; ragione sociale per le società di persone; ditta per le imprese individuali);
- l'indirizzo e la sede dell'azienda;
- la partita IVA ed il relativo numero di iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori;

A – DATI DEL VETTORE (art. 2, comma 1, lett. b – D.Lgs. 286/2005)	
Denominazione sociale (1) Ragione sociale (1) Ditta (1) – Indirizzo e Sede Azienda (riferimenti telefonici o mail)	
Partita IVA	
Numero Iscrizione Albo Autotrasportatori	

Nella sezione B si devono indicare i seguenti dati del **committente**:

- la denominazione;
- l'indirizzo e la sede dell'azienda;
- la partita IVA;

B – DATI DEL COMMITTENTE (art. 2, comma 1, lett. c – D.Lgs. 286/2005)	
Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa – Indirizzo e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail)	
Partita IVA	

Nella sezione C devono essere esposti i dati del soggetto che può essere definito **caricatore**, in particolare:

- la denominazione;
- l'indirizzo e la sede dell'azienda;
- la partita IVA;

C - DATI DEL CARICATORE (art. 2, comma 1, lettera d - D.Lgs. 286/2005)		
Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa - Indirizzo e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail)		
Partita IVA		

Nella sezione D devono essere indicati i dati del **proprietario della merce e cioè:**

- la denominazione;
- l'indirizzo e la sede dell'azienda;
- la partita IVA.

Si precisa che:

- nel caso di **consegna della merce "franco fabbrica"**, proprietario della merce è il soggetto compratore (committente), pertanto i rischi ed il costo del trasporto, fino al luogo di scarico, sono a carico di questi.

**Nel caso di consegna della merce "franco destino"**, invece, i rischi ed il costo del trasporto, fino al luogo di scarico, sono a carico del venditore, che risulta avere la proprietà della merce al momento della consegna al vettore e fino alla consegna al magazzino del compratore.

I dati del proprietario della merce devono essere indicati nella scheda di trasporto **quando**, in relazione alla tipologia ed alle modalità di trasporto, **il committente è in grado di individuare questo soggetto prima dell'inizio del viaggio**.

**In caso contrario**, il committente è tenuto ad **annotare, nello spazio destinato ad "eventuali dichiarazioni"**, le ragioni che hanno reso impossibile l'indicazione del proprietario della merce al momento dell'inizio del trasporto.

**D- DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE** (art. 2, comma 1, lett. e – D.Lgs. 286/2005)

Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa – Indirizzo e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail)		
Partita IVA		
Eventuali dichiarazioni (2)		

Nella sezione E devono essere indicati i dati della **merce trasportata**, quali:

- la **tipologia**, cioè il tipo di merce, avendo cura di specificare le sue caratteristiche merceologiche (es.: sabbia, mattoni, legname, ecc.) e, se confezionata, le caratteristiche degli imballaggi ed il loro contenuto (es.: bottiglie di acqua minerale, fusti di acido, sacchi di cemento, ecc.);
- la **quantità**, se trattasi di merce confezionata o in colli o altri imballaggi aventi un'indicazione standardizzata del peso di ciascun pezzo, **ovvero**, in alternativa, **il peso complessivo della merce trasportata in Kg**;
- il **luogo di carico e di scarico** della merce trasportata.

<b>E- DATI MERCE TRASPORTATA</b>			
Tipologia			
Quantità / Peso			
Luogo di carico merce		Luogo di scarico	

**Qualora, dopo l'inizio del trasporto, si verificano variazioni** della merce trasportata, del luogo di scarico, ovvero qualsiasi altra variazione relativa ai dati contenuti nel documento, **il vettore o il conducente possono intervenire sul documento di trasporto stesso, annotando** tali variazioni nell'apposito spazio riservato a "**osservazioni varie**".

Osservazioni Varie (3)
------------------------

**ATTENZIONE**

In nessun caso, invece, potranno essere cancellate o manomesse le indicazioni originariamente apposte sul documento da parte del committente o di un suo delegato.

La scheda di trasporto può contenere, inoltre, **eventuali istruzioni fornite al vettore** dal committente, dal proprietario delle merci o dal caricatore:

Eventuali Istruzioni (4)
--------------------------

La scheda di trasporto deve essere **compilata e sottoscritta a cura del committente o di un suo delegato**, ad eccezione del vettore, **prima dell'inizio del trasporto.**

Luogo e data compilazione		
Luogo e data	Dati compilatore (5)	Firma

**Numero, conservazione e forma delle schede di trasporto**

**Per ciascun veicolo** deve essere compilata **una scheda di trasporto.**

Questa deve essere conservata **in originale**, a cura del vettore e del suo conducente, **a bordo del veicolo** adibito al trasporto di cose in conto terzi **per tutta la durata del trasporto.**

La scheda di trasporto **esaurisce la sua funzione con il completamento del trasporto a cui si riferisce.** La vigente normativa, infatti, non prevede che essa sia conservata dopo il trasporto.

**Il carattere non vincolante della forma, nel rispetto tassativo del contenuto**

Fermo restando **il contenuto della scheda di trasporto, che ha carattere tassativo**, il modello allegato al D.M. 554/2009 non è vincolante per quanto concerne l'aspetto, la forma e le caratteristiche dello stampato del documento, che, quindi, **può essere oggetto di elaborazione grafica che ne modifichi l'aspetto esteriore (e solo questo).**



**Vediamo un fac - simile della scheda di trasporto**

**SCHEDA DI TRASPORTO**

*(da compilarsi a cura del committente e conservare dal vettore a bordo del veicolo: art. 7-bis, D.Lgs. 286/2005)*

**A – DATI DEL VETTORE** *(art. 2, comma 1, lett. b – D.Lgs. 286/2005)*

Denominazione sociale (1) Ragione sociale (1) Ditta (1) – Indirizzo e Sede Azienda (riferimenti telefonici o mail)	
Partita IVA	
Numero Iscrizione Albo Autotrasportatori	

**B – DATI DEL COMMITTENTE** *(art. 2, comma 1, lett. c – D.Lgs. 286/2005)*

Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa – Indirizzo e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail)	
Partita IVA	

**C – DATI DEL CARICATORE** *(art. 2, comma 1, lettera d – D.Lgs. 286/2005)*

Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa – Indirizzo e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail)		
Partita IVA		

**D- DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE** *(art. 2, comma 1, lett. e – D.Lgs. 286/2005)*

Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa – Indirizzo e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail)		
Partita IVA		

**Eventuali dichiarazioni (2)**

--

**E- DATI MERCE TRASPORTATA**

Tipologia	
Quantità / Peso	
Luogo di carico merce	Luogo di scarico

**Osservazioni Varie (3)**

--

**Eventuali Istruzioni (4)**

--

**Luogo e data compilazione**

Luogo e data	Dati compilatore (5)	Firma

- (1) Utilizzare denominazione sociale per le società di capitali; ragione sociale per le società di persone e la ditta per le imprese individuali
- (2) Da compilare nei casi in cui non è possibile indicare la figura del proprietario
- (3) Da compilare a cura del vettore o suo conducente qualora si verificano variazioni rispetto alle indicazioni originarie del presente documento (es. variazione luogo di scarico, variazione tipologia e quantità merce,...)
- (4) Riportare eventuali istruzioni fornite dal committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto al vettore
- (5) Indicare le generalità di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 giugno 2009

Approvazione della scheda di trasporto.

<p><b><u>Art. 1.</u></b> <b><u>Contenuto scheda trasporto</u></b></p>	<p>1. E' approvato il contenuto della scheda di trasporto istituita a norma dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, riportato nel modello allegato al presente decreto, per favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.</p> <p>2. La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ovvero da altra documentazione equivalente, avente il medesimo contenuto del modello di cui al comma 1, ed e' compilata dal committente o da soggetto da esso delegato, ferme restando le responsabilità, in capo al committente medesimo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 214/2008.</p>
<p><b><u>Art. 2.</u></b> <b><u>Indicazione proprietario della merce</u></b></p>	<p>Le indicazioni relative al proprietario della merce, così come definito dall'art. 2 del richiamato decreto legislativo n. 286/2005, devono figurare sulla scheda di trasporto. Nei casi in cui il committente non sia in grado di indicare il proprietario della merce, e' tenuto a specificarlo nell'apposita casella contenuta nel modello allegato, fornendone la motivazione, anche ai fini degli accertamenti da parte degli organi di controllo.</p>

<p><b><u>Art. 3.</u></b> <b><u>Documenti equipollenti</u></b></p>	<p>Costituiscono documenti equipollenti alla scheda di trasporto di cui all'art. 1: la lettera di vettura internazionale CMR, i documenti doganali, il documento di cabotaggio di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2009, i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 nonché ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al presente decreto.</p>
<p><b><u>Art. 4.</u></b> <b><u>Trasporti a collettame</u></b></p>	<p>Sono esentati dalla compilazione della scheda di trasporto i trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, purché accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato.</p>

### **Circolare n.121/2009 Ministero dei trasporti**

Il Ministero dei trasporti è intervenuto sulla disciplina della scheda di trasporto fornendo una serie di chiarimenti.

### **Originale della Scheda**

Viene chiarito che la Scheda di trasporto può essere esibita al controllo su strada anche in copia semplice o fax, secondo quanto previsto dall'articolo 2719 del Codice Civile che riconosce validità di originale alle copie fotografiche, fax e riproduzione informatiche dei documenti. La circolare precisa inoltre che nel caso la Scheda sia redatta e spedita al vettore con modalità elettroniche, dovranno essere rispettate le disposizioni sui documenti digitali di cui al d.lgvo 286/2005 e al DPR 445/2000. Con tale precisazione deve intendersi che il documento informatico deve essere formato e trasmesso con sistemi che ne



garantiscono l'integrità quali la sottoscrizione con firma digitale o l'invio tramite Posta Elettronica Certificata.

### **Trasporti a carico completo con più luoghi di scarico**

Al fine di snellire la compilazione dei documenti, nel caso di trasporti a carico completo con più destinatari o più luoghi di scarico, le cose trasportate e i luoghi di carico e scarico possono essere indicati nella Scheda facendo un rinvio alla documentazione commerciale che accompagna il trasporto (es. bolle di consegna).

### **Riservatezza commerciale**

Per motivi di riservatezza commerciale, l'indicazione dei soggetti diversi dal committente può avvenire in maniera codificata, purché a bordo del veicolo sia presente un documento integrativo sottoscritto contenente la decodifica.

### **Data certa**

E' stato chiarito che il contratto scritto da poter esibire su strada in sostituzione della Scheda deve riportare la data di sottoscrizione ma non è necessario che si tratti già di "data certa", in quanto potrà essere l'agente accertatore a certificare la data stessa.

### **Sub vezione**

Su questo punto l'orientamento ministeriale si è mantenuto restrittivo prevedendo che nel caso di vettori che si avvalgano di sub vettori non possa essere emessa un'unica Scheda con l'indicazione di vettore e sub vettore.

Il primo vettore, assumendo la veste di committente nei confronti del sub vettore, deve emettere una nuova Scheda non potendo modificare o integrare la Scheda emessa dal suo committente.

### **Cooperative e consorzi**

Nel caso il vettore sia una cooperativa o un consorzio che si avvalga per il trasporto di un'impresa socia, nel campo "Osservazioni varie" deve essere indicato il nominativo e il numero di iscrizione all'Albo dell'impresa socia che effettua materialmente il trasporto.

### **Conservazione della Scheda**

E' stato ribadito che la Scheda esaurisce la sua funzione con il completamento del trasporto cui si riferisce e che in base alla vigente normativa non c'è obbligo della sua conservazione dopo il trasporto.

### **Trasporti internazionali**

E' stato chiarito che i trasporti internazionali non sono soggetti all'obbligo della Scheda sia se compiuti da vettori italiani che da vettori stranieri.

### **Esenzione del collettame**

I Ministeri si sono riservati di fornire ulteriori precisazioni in merito ai trasporti a collettame, esentati dalla compilazione della Scheda, in attesa di approfondimenti tecnico-giuridici in corso. Com'è noto, in base a quanto previsto dal decreto ministeriale 30.6.2009 sono definiti trasporti di collettame i trasporti di partite al di sotto di 50 quintali commissionate da diversi mittenti. In effetti il trasporto a collettame, pur essendo caratterizzato da varie fasi, resta comunque un servizio unico in cui la presenza di una pluralità di mittenti delle diverse partite è presente dall'origine a destino e deve pertanto essere considerato esente dalla Scheda, per definizione, dal ritiro presso i diversi mittenti fino alla consegna ai diversi destinatari finali. Resta fermo l'obbligo di poter dimostrare in ogni fase, sulla base della documentazione esistente, la ricorrenza dei requisiti previsti dal decreto 30 giugno 2009 per la definizione di collettame.

### **Sanzioni**

#### **Sanzioni per mancata, incompleta o non veritiera compilazione della scheda di trasporto**

Il **committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero**, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una sommada **600 euro a 1.800 euro**.

#### **Nota bene**

Il committente risponde della violazione anche quando questa sia stata commessa da un suo delegato.

### **Sanzioni per mancanza del documento a bordo del veicolo**

**Chiunque**, invece, durante l'effettuazione di un trasporto, **non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto** ovvero, in alternativa, **copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente**, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma **da 40 euro a 120 euro**.

La sanzione, in tal caso, è applicata **a carico del conducente** del veicolo tenuto alla conservazione del documento, mentre **il proprietario del veicolo o il vettore rispondono in solido con questi** (art. 6, Legge n. 689/1981).

### **Il fermo amministrativo**

**All'atto dell'accertamento della violazione**, è sempre disposto il **fermo amministrativo del veicolo** (art. 214 del Codice della Strada), che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, o altra documentazione equivalente.

### **Termine per l'esibizione della scheda di trasporto**

**La scheda di trasporto** ovvero, in alternativa, **il contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente**, **deve essere esibita entro il termine di 15 giorni successivi all'accertamento della violazione**, **presso qualsiasi Ufficio di Polizia, anche diverso da quello da cui dipende l'accertatore**.

### **Ulteriori sanzioni in caso di mancata esibizione della scheda di trasporto**

**In caso di mancata esibizione**, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, provvede all'applicazione, a **carico del committente**, di un'**ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 1.800 euro**, **notificando il relativo verbale entro 90 giorni successivi al termine stabilito per la presentazione dei documenti**.

Per l'omessa esibizione, **inoltre**, lo stesso Ufficio applica **al conducente o al vettore** a cui era stato intimato di esibire il documento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'**art. 180, comma 8, del Codice della Strada**, consistente nell'obbligo di pagamento di una somma **da 389 euro a 1.559 euro**.

**Applicabilità delle sanzioni anche ai vettori stranieri**

**Le suddette sanzioni si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri** che non compilano, o non compilano correttamente, ovvero non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di trasporto.

**Nota bene**

Tali sanzioni, tuttavia, si applicano **solo quando non siano già previste, da altre norme, specifiche sanzioni** per chi non ha i documenti sopra richiamati.

Antonio Gigliotti  
01 Ottobre 2009